

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Aprile 1864.
dal Ministro della Guerra*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Berrasio

Adottata nella tornata del

9. Luglio 1864

Signori Deputati

Ad. A.

Allorchando agitavasi la discussione sulla Legge
8 Agosto 1863 relativa alla Leva militare fu in questa
stessa Camera proposta la soppressione del privilegio
della dispensa dal servizio militare, di cui è parola agli
art. 98 e 99 della Legge sul Reclutamento dell'esercito.

Di fronte a così subitanea proposta che impli-
cava una grave questione, il referente nel manifestar-
si d'avviso favorevole dichiarava che tal questio-
ne era troppo rilevante per non dover essere amittu-
to maturamente esaminata, e quindi impegnan-
dosi di prenderla in attento esame, si riservava
di far conoscere in proposito gli intendimenti
del Ministero.

Con ordine del giorno approvato a grandis-
sima maggioranza la Camera prendeva atto di
queste dichiarazioni; ond'è che il sottoscritto fedele
agli impegni assunti, si recava a doverosa premu-
ra di esaminare la questione sotto ogni rispetto.

In seguito a tale disamina essendosi convinto
il referente che quella proposta dovesse essere tra-
dotta in atto il sottoscritto ha ora l'onore di rasse-
gnarla all'approvazione del Parlamento.

Non si dissimula il referente le obiezioni
che si eleveranno contro tale proposta, potendosi ar-
gomentare dal disposto dell'art. 1.^o dello Statuto per
dire che, essendo la religione cattolica proclamata
religione dello Stato, deve perciò essere conservato un
privilegio che si propone d'assicurare all'altare un
numero di chierici sufficiente per le esigenze del sacro culto.

Ma qualunque sia il valore e l'estensione a darsi all'art. 1.º dello Statuto egli è però fuori d'ogni dubbio che tale articolo non può intendersi in un senso inconciliabile, sia coll'art. 24 dello stesso Statuto che proclama l'eguaglianza dei cittadini in faccia alla Legge, sia col successivo art. 25 che afferma tutti i doveri indistintamente concorrere ai carichi dello Stato. Ora se in fatto si leva, che si vuol riguardare come gravissimo fra i carichi sociali, i Chierici che pur sono cittadini non fossero assoggettati alla stretta comune, niuno v'ha che non vegga come ne resterebbe offeso, non solo il principio d'eguaglianza dei cittadini innanzi alla Legge, ma quello altresì che tutti indistintamente devono sottostare alle pubbliche gravanze.

Se non che male si apporrebbero coloro che volessero ripetere l'esistenza del privilegio della dispensa dalla disposizione contenuta nell'art. 1.º dello Statuto giacché, se ciò fosse, non si saprebbe comprendere come dal privilegio a vece d'essere soltanto circoscritto ai ministri della religione cattolica, che sola è religione dello Stato, sia pur anco stato accuminato ai ministri degli altri culti accattolici che sono semplicemente tollerati.

Che se poi si osserva come in forza dell'art. 98. della Legge organica sul Reclutamento il privilegio della dispensa dei Chierici più non sia stato ammesso indefinitamente, come già era altra volta, ma solo entro certi confini, ossia in ragione d'una dispensa per ogni ventimila abitanti, non sarà difficile lo intravedere come scopo di tale disposizione, sia stato quello d'accogliere un temperamento tra l'antico sistema che stabiliva l'esenzione del Clero dal diritto comune, ed il nuovo, che proclamava eguaglianza per tutti i cittadini. Ma se questo temperamento potesse altre volte ed in tempo non lontano essere giustificato

da considerazioni di opportunità, più non lo sarebbe
oggi in cui i principi di libertà e di indipendenza
devono presiedere ai rapporti tra Chiesa e Stato.

Parlamento

È sebbene lo Stato non abbia a preoccuparsi di
materie religiose, tuttavia non sarà qui inopportuno
il far osservare non essere a credere che per l'abo-
lizione delle dispense il numero dei ministri della
religione venga stremato di tanto che abbia a sca-
pitare il sacro culto; avvegnachè anche per i chie-
rici vi hanno cause di esenzione per motivi di fami-
glia e di riforma per cause d'invalidità; per essi pure
esistono i mezzi ordinari d'esonerazione dal servizio
militare, quali sono la surrogazione e la liberazione,
e che in tal modo possa restar disponibile a benefi-
zio del ministero sacerdotale una quantità di persone
più che sufficiente per le esigenze del sacro culto,
ne fornirebbe una prova evidente il fatto notato
recentemente in Lombardia dove dei 159 chierici
richiamati per la dispensa dai loro Ordinari Dio-
cesani in occasione della Leva sulla Classe 1843 non
un solo ebbe a restar soggetto al militar servizio seb-
bene novanta soltanto abbiano fruito del privilegio
della dispensa.

Inoltre in questi tempi in cui le cure del Gover-
no e del Parlamento, sono precipuamente rivolte a
dar il maggior possibile sviluppo alla forza di
quell'esercito che è ad un tempo simbolo e propugna-
to della nazionale unità, sarebbe improvido consi-
glio quello di lasciar sussistere, un privilegio che di
tali forze assorbe una parte non esigua. Accordan-
dosi in vero una dispensa per ogni ventimila abitanti
si ha la cifra di 1089 dispense che giusta le tavole
statistiche sulla popolazione delle Diocesi del Regno
sono annualmente concesse in tutto lo Stato ed ove una
tal cifra si moltiplichi per il numero degli anni com-
ponenti il corso regolare delle Classi chiamare alla

leva secondo la Legge organica sul reclutamento si potrà fare un giusto apprezzamento del notevole difetto di forze onde è causa il privilegio della dispensa.

Ora niuno di voi ignora come l'Italia verso intali condizioni da non dover trascurare nessun elemento di forza, sicchè anche questo non sarà l'ultimo dei vantaggi che l'abolizione dell'art. 98 sarà per arrecare.

Ma coll'abolizione d'un tal articolo non doveansi alterare nè gli obblighi nè i diritti di coloro che già furono ammessi nelle scorse leve alla dispensa, quindi il motivo della riserva espressa nell'ultima parte dell'art. 1.º dello schema di Legge ora proposto.

E nello stesso intento di vicinieglio favorire l'interesse dell'esercito il riferente rinvia opportuno che l'art. 110 della Legge organica sul Reclutamento offra maggior larghezza in guisa che i sott'ufficiali ed anche i Carabinieri non graduati che servono per conto proprio, possano essere affidati per il riassoldamento quando abbiano compiuto il quinto anno di servizio, senza che più sia necessaria la condizione d'essere entrati nell'ultimo anno della loro ferma.

Per rendersi ragione dell'opportunità della modificazione ora ora indicata, giova avvertire che secondo la Legge le Classi in servizio provinciale dovrebbero alla fine dei primi cinque anni della loro ferma essere rimandati a casa in congedo illimitato.

Ora i sott'ufficiali appartenenti alle dette Classi, dovendo anch'essi profittare del beneficio del congedo illimitato, ognuno vede come ciò debba riuscire di grave pregiudizio per l'esercito, il quale non solo viene a perdere immediatamente con questi sott'ufficiali un prezioso elemento di ordine, di disciplina, di spirito e d'istruzione militare, ma ancora nella circostanza in cui vengono richiamate sotto le armi le predette

Classi provinciali deve trovarsi in tale esuberanza di sott' Ufficiali da essere oltramodo difficile e lento l' avanzamento per gli individui della Bassa = Forza, il che se è già di per se un grave inconveniente nei tempi normali deve tanto più esserlo nelle supreme contingenze della guerra in cui la prospettiva d'una promozione suole anch' essere uno stimolo potentissimo nell' animo del soldato.

10
Era pertanto da porsi ogni studio perché l'esercito non fosse defraudato dal servizio di quei sott' Ufficiali, ed a questo scopo appunto si è stabilito di proporre che giunti i medesimi a quello stadio di servizio in cui possono aver diritto al licenziamento con congedo illimitato, siano indotti a rimmigrare a tal beneficio e a restar sotto le armi dalla promessa che loro vien fatta d'essere ammessi all'assoldamento.

Dacché poi era sembrato conveniente concedere una tale larghezza ai sott' Ufficiali appartenenti alle Classi provinciali, non v'era ragione per non estenderla egualmente a quelli in servizio d'ordinanza, giacché sarebbe stato ripugnante a giustizia che coloro i quali si trovano vincolati da tale servizio, sia per atto di loro volontà, sia per necessità di Legge, come accade a cagion d'esempio per i Toscani e Napoletani arruolati sotto l'impero della precedente Legge, fossero rimpetto agli altri in deteriore condizione.

Quo a prima giunta sembrar singolare che trattandosi del Corpo dei Reali Carabinieri, siansi anche ai non graduati estesa quella larghezza che per tutti gli altri Corpi è stata riservata per i soli sott' Ufficiali. Ma quest'eccezione non è senza le sua peculiari ragioni; invero oltracchè i segnalati servizi che tuttodì si rendono dai Reali Carabinieri potrebbero essere considerati come titolo a speciale riguardo e trattamento, non conviene poi dimenticare che stante lo straordinario

sviluppo che di quest'ultimi anni è stato assunto da quel Corpo, si incontrarono e s'incontrano tuttavolta non poche difficoltà per reclutare un contingente di uomini sufficiente all'uopo; ond'è che non può non riuscire di sommo interesse l'applicazione di un provvedimento che maggiormente li induca a continuare il servizio militare.

Del resto il bisogno della modificazione ora proposta è così vivamente sentito, che quando per la chiamata della Classe 1842, il Governo si trovò nella necessità di licenziare con congedo illimitato i soldati provinciali delle Classi 1835 e 1836, e più tardi ossia per la chiamata della Classe 1843, si dovette applicare lo stesso provvedimento alle Classi provinciali del 1837, il riflettente vedendo come molti sott'ufficiali erano disposti a seguire la sorte dei loro commilitoni profitando del Congedo illimitato, pensò nell'interesse dell'Esercito di trattenerli sotto le armi promulgando i Reali Decreti 15 Gennaio 1863 D.º 1118 e 7 Novembre 1863 D.º 1619, in virtù dei quali i sott'ufficiali predetti, abbenché non entrati nell'ultimo anno della loro ferma poterono essere ammessi all'assoldamento e conservati all'esercito.

Conscio della viva sollecitudine con cui la Camera s'associa a tutto ciò che ridonda a beneficio dell'esercito il sottoscritto mentre si riservava di sottoporre, come sottopone quei Decreti alla approvazione del Parlamento, era sicuro di precorrerne ed interpretarne i desideri.

Il perchè il sottoscritto si affida che quei Decreti saranno convalidati e che saranno egualmente approvate le altre disposizioni contenute nel

seguito disegno di Legge.

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della Legge
20 Marzo 1854 salvi però gli effetti dell'art. 99, per
coloro che abbiano già goduto della dispensa accorda-
data dal primo di detti articoli nelle leve ante-
riori alla pubblicazione della presente Legge.

Art. 2.

I sott'ufficiali di qualunque Arma e
Carabinieri Reali anche non graduati, i quali
servano per conto proprio, ed abbiano percorso i primi
cinque anni della loro ferma, sia d'ordinanza, sia
provinciale, possono essere affidati di proseguire
al militar servizio nella qualità di assoldati an-
ziani, purché si assoggettino a contrarre in servi-
zio d'ordinanza una nuova ferma a decorrenza
dal giorno del loro assoldamento e riuniscano
le condizioni di età volute dal R. P. e quelle sta-
bilite dai R. D. 2. 3. e 4. dell'art. 110 della Legge
20 Marzo 1854.

Art. 3.

I Reali Decreti del 15 Gennaio
1855 N. 1118 e del 7 Novembre stesso anno
R. D. 1619 relativi all'assoldamento dei sott'uffi-
ciali delle classi 1855, 1856 e 1857 sono con-
validati.

Volto il Reale

^
v

Progetto di legge presentato dal Ministro della guerra (della guerra)

Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge 20. Mayo 1874. sul regolamento dell'esercito

Trattato del 24. aprile 1864.



Allegato - legge sul regolamento militare

Art 98 - Sono dispensati dal servizio alla formazione del contingente richiutamente alla prescrizione nel presente articolo determinata gli individui che sono:

- 1- Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiutamente anteriormente alla estirpazione dei Vovori di loro Diocesi.
- 2- Aspiranti al ministero di alto culto in comunità religiose tollerate nello Stato richiutamente come nel precedente numero del regolamento della loro confessione.

Per la dispensa degli alunni cattolici nel N. 1. e Vovori potranno richiutamente un numero d'individui in proporzione di cui almeno sopra una popolazione di ventimila abitanti della rispettiva loro Diocesi.

Essendo per la popolazione della Diocesi o non ascenda a questo numero o superandolo si calcola una frazione eccedente l'intero per richiutamente l'alunno un numero anche minore di abitanti purchè questo superassi le dieci mila.

Per la dispensa degli aspiranti cattolici nel N. 2. il numero verrà in ciascun anno determinato con Decreto Reale da emanare sulla proposta del Ministero dell'Interno, e detto dal Consiglio dei Ministri.

Gli individui indicate nei due numeri di quest'articolo ed ammessi a dispensa saranno automaticamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento o quartiere per lo numero di estirpazione non compresi tra i designati.

Art 99 - Gli individui di cui al precedente articolo 98. qualora designati non equivalgono uno degli ordini maggiori se tuttora alunni di cui al N. 1. e la dispensa attribuita al principio del loro ministero se aspiranti di cui al N. 2. gli uni e gli altri prima di aver compiuto l'età di 26. anni debbono asseverarsi per la forma determinata dall'articolo 119 sempre per compiuto un anno o l'altro nel contingente.

Per un mese dal giorno in cui scadevano dall'impiego carriera essi debbono farsi asseverare dichiarandone al sindaco del comune cui per ragione di leva appartengono e trasmettere la copia dichiarandone nel termine di altri quindici giorni all'Intendente della Provincia.

Non uniformandosi a tale precetto non considerati come sottratti alla leva e vengono al disposto dell'art 163. ed alle pene comminate dall'art 163.

Decreto 19. gennaio 1874. e 7. g. 1875.

3 H

~~Per i fatti degli articoli 98 e 99 della legge organica sul~~
~~statamento.~~ ^{Sottinteso} Gli aspiranti al ministero del culto cattolico e di altri
 culti vanno immuni dalla leva. Questa immunità contrasta
 alle esigenze de' tempi ed alle istituzioni dello Stato. Non ha
 ragione di essere. Il Governo del Re vi propone di abolirla
 cancellando dalla legge organica sul reclutamento gli articoli 98 e 99.
 La Commissione trova giuste le premesse del Governo, come
 i suoi intendimenti. E però vi si associa con assentimento
 concorde. Così concorde che nel suo senso non una parola fu detta
 in contrario, non un dubbio sollevato. Dinanzi al grande
 principio della eguaglianza, si parve dovesse tornare
 inutile qualunque considerazione. Potrebbe dirsi che il
 bisogno di abrogare quegli articoli di legge sia stato
 dai Commissari de' vostri uffici meglio sentito, che
 espresso.

Un'altra proposizione sottometta il Governo ai
 vostri giudizi nell'interesse dell'^{esercito} ~~esercito~~: proporrebbe cioè
 di allargare il concetto dell'articolo 110 per modo, che
 dopo il quinto anno di ferma, fosse tenuto ai sotto-uf-
 ficiali d'ogni arma ed ai Carabinieri ^{reali} di contrarre
 un nuovo impegno in servizio d'ordinanza.

Le cose dette dal ministro della Guerra nella
 sua relazione e gli insuamenti da lui segnalati
 parvero alla Commissione talmente gravi, che la medesima
 non pote' non acordarsi nel suo pensiero. Tra le altre
 ragioni ritenne potentissima istanza, che cioè

allargando le basi dell'assoldamento, riesce a dare un miglior
assetto alla forza pubblica. ~~Comunque~~ non possa dubitarsi che
più si mantengono sotto le bandiere uomini provati ai dura-
cimenti delle armi, e fortemente nutriti in disciplina,
e più l'esercito conserva d'energia, di saldezza, e di
spirito militare. La conservazione in esso di tutti
questi elementi non è solo un miglioramento, è, sino
a certo segno, una necessità. Ed è appunto questa
necessità, non disgiunta da idee d'ordine e d'istruzione,
che spinge il Governo ad anticipare gli effetti
della sua proposta, facendo emanare i reali
decreti, di cui ora si domanda la convalidazione.

La Commissione pertanto, senza entrare
in più minuti ragguagli, si raccomanda
con voti unanimesi l'adozione del proposto
schema di legge

Ferracine Relatore

N 22 f. A

Religione

Perotto Torre Terracina

Terracina Silvestri

Monte, Gigliucci

Asanti Mariani

Macci

Tornata del S. Guigno

SESSIONE 1863

N° 225-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PESCETTO, TORRE, FERRACCIU, SILVESTRELLI, MONTI,
GIGLIUCCI, ASSANTI, MASSARI, MACCHI

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 28 aprile 1864

Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo
1854 sul reclutamento dell'esercito, e modificazione
dell'articolo 110 della stessa legge.

Tornata del 16 giugno 1864.

SIGNORI! — Gli aspiranti al ministero del culto cattolico e di altri culti vanno attualmente immuni dalla leva. Questa immunità contrasta alle esigenze dei tempi ed alle istituzioni dello Stato. Non ha ragione di essere. Il Governo del Re vi propone di abolirla, cancellando dalla legge organica sul reclutamento, gli articoli 98 e 99.

La Commissione trova giuste le premure del Governo, come i suoi intendimenti. E però vi si associa con assentimento concorde. Così concorde che, nel suo seno non una parola fu detta in contrario, non un dubbio sollevato. Dinanzi al grande principio dell'eguaglianza consacrato dallo Statuto, ei parve, dovesse tornare inutile qualunque considerazione. Potrebbe dirsi che il bisogno di abrogare quegli articoli di legge sia stato dai commissari dei vostri uffici meglio sentito che espresso.

Un'altra proposizione sottomette il Governo ai vo-

(223-A)

stri giudizi nell'interesse dell'esercito: proporrebbe cioè di allargare il concetto dell'articolo 110 per modo, che dopo il quinto anno di ferma, fosse lecito ai sottoufficiali d'ogni arma ed ai carabinieri reali di contrarre un nuovo impegno in servizio d'ordinanza.

Le cose dette dal ministro della guerra nella sua relazione e gl'inconvenienti da lui segnalati parvero alla Commissione talmente gravi, che la medesima non poté non accordarsi nel suo pensiero. Fra le altre ragioni ritenne potentissima cotesta: che, cioè, allargando le basi dell'assoldamento, si riesce a dare un miglior assetto alla forza pubblica. Conciossiachè non possa dubitarsi che più si mantengono sotto le bandiere uomini provati ai duri cimenti delle armi e fortemente nutriti in disciplina, e più l'esercito conserva d'energia, di saldezza, e di spirito militare. La conservazione in esso di tutti cotesti elementi non è solo un miglioramento, è, sino a certo segno, una necessità. Ed è appunto questa necessità, non disgiunta da idee d'ordine e d'istruzione che spinse il Governo ad anticipare gli effetti della sua proposta, facendo emanare i reali decreti di cui ora vi domanda la convalidazione.

La Commissione pertanto, senza entrare in più minuti ragguagli, vi raccomanda con voti unanimi l'adozione del proposto schema di legge.

FERRACCIU, relatore.

~~PROPOSTA DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 98 e 99 della legge 20 marzo 1854, salvi però gli effetti dell'articolo 99 per coloro che abbiano goduto già della dispensa accordata dal primo di detti articoli nelle leve anteriori alla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

I sott'ufficiali di qualunque arma ed i carabinieri reali anche non graduati, i quali servano per conto proprio, ed abbiano percorso i primi cinque anni della loro ferma, sia d'ordinanza, che provinciale, possono essere affidati di proseguire il militare servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè si assoggettino a contrarre in servizio d'ordinanza una nuova ferma a decorrere dal giorno del loro assoldamento e riuniscano le condizioni di età volute dal numero 1 e quelle stabilite dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1854.

Art. 3.

I reali decreti del 15 gennaio 1863, numero 1118, e del 7 novembre stesso anno, numero 1619, relativi all'assoldamento dei sott'ufficiali delle classi 1835, 1836 e 1837 sono convalidati.

~~PROPOSTA DELLA COMMISSIONE~~

~~Identico al qui sopra.~~

Approvato nella seduta del 9 luglio 1864.